

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 322

35º anno

9 dicembre 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
92/C 322/01	ECU.....	1
92/C 322/02	Avviso di estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni di ghisa ematite originarie dell'ex Unione Sovietica, per includere le importazioni di questo prodotto originarie del Brasile e della Polonia	2
92/C 322/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 1º al 5 dicembre 1992)	3
92/C 322/04	Apertura al pubblico di documenti/fascicoli coperti dal segreto professionale o d'impresa provenienti dagli archivi storici della Commissione	3
92/C 322/05	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91]	10
92/C 322/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91]	10

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Corte di giustizia**CORTE DI GIUSTIZIA**

92/C 322/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 12 novembre 1992, nelle cause riunite C-134/91 e C-135/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Atene): Kerafina — Keramische und Finanz Holding AG e Vioktimatiki AEVE contro Repubblica ellenica e Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE (<i>Diritto societario — Direttiva — Efficacia diretta</i>)	11
92/C 322/08	Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 12 novembre 1992, nella causa C-209/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sø- og Handelsretten di Copenhagen): Anne Watson Rask e Kirsten Christensen contro ISS Kantineservice A/S (<i>Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese</i>)	11
92/C 322/09	Sentenza della Corte, del 17 novembre 1992, nella causa C-157/91: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (<i>Inadempimento di Stato — Direttiva — Abilitazione delle persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili</i>)	12
92/C 322/10	Causa C-390/92: Ricorso della Siemens SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 novembre 1992	12
92/C 322/11	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-257/91 e C-258/91	13

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

92/C 322/12	Causa T-91/92: Ricorso del sig. W. H. M. Daemen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 ottobre 1992	14
92/C 322/13	Causa T-96/92: Ricorso del Comité Central d'Entreprise della Société Générale des Grandes Sources e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 novembre 1992	14
92/C 322/14	Causa T-97/92: Ricorso del sig. L. Rijnoudt contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 novembre 1992	15

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni***Commissione**

92/C 322/15	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.296 — Crédit Lyonnais/BFG Bank)	16
-------------	---	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

8 dicembre 1992

(92/C 322/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4532	Dollaro USA	1,26545
Corona danese	7,61103	Dollaro canadese	1,60826
Marco tedesco	1,96461	Yen giapponese	156,371
Dracma greca	259,252	Franco svizzero	1,75581
Peseta spagnola	140,920	Corona norvegese	8,02863
Franco francese	6,69928	Corona svedese	8,45255
Sterlina irlandese	0,741719	Marco finlandese	6,30193
Lira italiana	1730,32	Scellino austriaco	13,8187
Fiorino olandese	2,20707	Corona islandese	78,5843
Scudo portoghese	174,809	Dollaro australiano	1,82420
Sterlina inglese	0,788195	Dollaro neozelandese	2,44059

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni di ghisa ematite originarie dell'ex Unione Sovietica, per includere le importazioni di questo prodotto originarie del Brasile e della Polonia

(92/C 322/02)

Antefatto

Il 21 settembre 1991, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di ghisa originaria della Turchia e dell'Unione Sovietica (¹), in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 della decisione n. 2424/88/CECA (²). La procedura relativa alle importazioni di questo prodotto originario della Turchia è stata conclusa nell'agosto 1992 con la decisione 92/423/CECA (³).

Richiesta di estensione della procedura

Alla Commissione è pervenuta una denuncia supplementare presentata da Eurofontes in nome di produttori che, stando alla loro dichiarazione, rappresentano una quota assai rilevante della produzione di ghisa ematite, con la quale si chiede di estendere l'attuale procedura, includendovi le importazioni di ghisa ematite originarie del Brasile e della Polonia.

Prodotto

Il prodotto in questione è la ghisa greggia non legata contenente, in peso, lo 0,5 % o meno di fosforo, del codice NC 7201 10 19 (contenente, in peso, lo 0,4 % o più di manganese e con tenore di silicio superiore all'1 %).

Il prodotto è utilizzato principalmente per la produzione di ghisa contenente grafite in lamelle (ghisa grigia).

Denuncia di dumping

Il valore normale delle esportazioni del prodotto in oggetto dal Brasile nella Comunità si basa sui prezzi realmente pagati o pagabili per prodotti simili sul mercato interno del Brasile.

Il ricorrente sostiene che le vendite di prodotti simili sul mercato interno della Polonia non avvengono in un ambito normale degli scambi e che pertanto è stato necessario costruire il valore normale aggiungendo al costo di produzione un equo margine di profitto.

I prezzi all'esportazione del Brasile e della Polonia si basano sulle statistiche ufficiali delle importazioni di ciascuno degli Stati membri della Comunità tramite i quali è stato importato il prodotto in questione.

I margini di dumping denunciati, basati sul raffronto tra questi valori normali e i prezzi all'esportazione, sono considerevoli per entrambi i paesi interessati.

(¹) GU n. C 246 del 21. 9. 1991, pag. 9.

(²) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(³) GU n. L 230 del 13. 8. 1992 pag. 30.

Denuncia di pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, il ricorrente sostiene, allegando sufficienti elementi di prova, che le importazioni dei prodotti in questione originari del Brasile sono ammontate nel 1988 a 217 000 t, mantenendosi poi su un livello costantemente elevato, e, nel 1991, sono state di 197 000 t. Le importazioni originarie della Polonia sono passate, tra il 1988 e il 1991, da 3 000 t a 41 000 t. Si afferma che la quota di mercato rappresentata dalle importazioni dei due paesi è aumentata dal 22 % nel 1990 al 43 % del primo semestre del 1992, per quanto riguarda il Brasile, e dal 3 % al 10 % per quanto riguarda la Polonia, nello stesso periodo, interamente a detrimento dei produttori comunitari.

Nella denuncia si afferma inoltre che i prezzi ai quali i prodotti importati sono stati venduti sul mercato comunitario erano inferiori in misura compresa tra il 4 % e il 38 % a quelli dei prodotti comunitari. I produttori comunitari sono stati pertanto costretti a diminuire i propri prezzi, nonostante un rilevante aumento dei costi e, secondo la denuncia, avrebbero registrato una grave flessione dei profitti.

L'incremento in volume delle importazioni, il livello della sottoquotazione dei prezzi e il conseguente aumento delle scorte avrebbero costretto i produttori comunitari a limitare la produzione e a ridurre il personale, nonché a introdurre orari ridotti.

Il ricorrente sostiene che i quantitativi delle importazioni oggetto di dumping, originarie del Brasile e della Polonia, hanno aumentato il pregiudizio già subito dai produttori comunitari a seguito delle importazioni dello stesso prodotto originarie dell'ex Unione Sovietica.

Il ricorrente afferma inoltre che il danno dev'esser valutato relativamente al complesso delle importazioni, tenendo conto del volume totale delle importazioni da tutti i paesi interessati.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'estensione della procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione.

Nell'interesse di un'applicazione uniforme della decisione n. 2424/88/CECA e affinché ogni decisione sia basata sulle informazioni disponibili più recenti, l'inchiesta della Commissione relativamente a tutti i paesi oggetto della presente procedura riguarderà lo stesso periodo.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Com-

missione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta in occasione della trasmissione delle loro osservazioni, purché dimostrino che l'esito della procedura ha un'incidenza diretta su di loro.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) della decisione n. 2424/88/CECA.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping e di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale «Relazioni esterne» (Divisione I-C-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (1) entro 30 giorni a de-

correre dalla data di pubblicazione del presente avviso, oppure, per le parti direttamente interessate, al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli chiesti dopo la scadenza del termine fissato, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Qualora l'informazione e le argomentazioni richieste non pervengano in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o definitive in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA.

(1) Telex 21877 COMEU B, telefax (32-2) 295 65 05.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 1° al 5 dicembre 1992)

(92/C 322/03)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3583	S 233 dell'1. 12. 1992	Congo	CG-Brazzaville: Veicoli	27. 1. 1993
3608	S 235 del 3. 12. 1992	Mozambico	MZ-Maputo: Prodotti petroliferi raffinati	18. 12. 1992

Apertura al pubblico di documenti/fascicoli coperti dal segreto professionale o d'impresa provenienti dagli archivi storici della Commissione

(92/C 322/04)

Conformemente alla regola dei 30 anni (articolo 1 della decisione 359/83/CECA della Commissione dell'8 febbraio 1983 e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, dell'1 febbraio 1983, relativo all'apertura al pubblico degli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; (GU n. L 43 del 15. 2. 1983), la Commissione è tenuta a rendere accessibili al pubblico, ogni anno, a partire dal 1983, i fascicoli della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, a partire dal 1989, quelli della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che si trovano negli archivi storici della Commissione. La decisione di far accedere il pubblico alla consultazione di tali fascicoli risponde a un triplice obiettivo: incoraggiare le ricerche sulla storia delle Comunità europee; promuovere l'interesse del pubblico allo sviluppo della costruzione europea; rendere più trasparente il funzionamento delle istituzioni europee.

La Commissione (in virtù dell'articolo 4 della decisione e del regolamento succitati) è del parere che, al termine di 30 anni, si possano rendere accessibili al pubblico tali fascicoli, in linea di massima, senza alcun problema, anche se essi includono documenti contenenti informazioni che, all'epoca, erano coperte da segreto professionale o d'impresa.

Ciò nonostante, conformemente alla decisione del 30 novembre 1990 (GU n. L 340 del 6. 12. 1990, pag. 24), la Commissione informa, preventivamente, con una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, le persone, le imprese o loro successore(i) giuridico(i) interessati dal segreto professionale o d'impresa, della sua intenzione di rendere accessibili al pubblico documenti coperti da tale segreto.

I documenti in cui figurano le imprese citate di seguito e che contengono segreti professionali o d'impresa saranno resi accessibili al pubblico entro otto settimane a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta comunicazione, a meno che un'obiezione, debitamente motivata e fondata sul segreto professionale o d'impresa, sia presentata, per iscritto, entro il termine di otto settimane, agli archivi storici della Commissione (Sig. Hofmann, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, SDM R1/70, tel. 02/295 20 53, telefax 02/296 10 95).

Schema dei grandi settori relativi ai documenti/fascicoli coperti dal segreto professionale o d'impresa (articolo 4 della decisione 359/83/CECA della Commissione dell'8 febbraio 1983 e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio dell'1 febbraio 1983)

**ELENCO DELLE IMPRESE INTERESSATE DAL SEGRETO PROFESSIONALE O D'IMPRESA
PER IL PERIODO COMPRESCO**

Tra il 1952 e il 1962 — 4^a parte

A. Commercio

A.1. MERCATO COMUNE DEL CARBONE, DELL'ACCIAIO E DEL ROTTAME — Organizzazione, funzionamento, decisioni dell'Alta Autorità:

Documenti recanti decisioni dell'Alta Autorità in merito all'organizzazione e all'applicazione del mercato comune del carbone e dell'acciaio tramite la regolamentazione del meccanismo finanziario che è alla base dell'approvvigionamento regolare di combustibili e minerali, tramite l'estensione del meccanismo della perequazione rottame ad altre operazioni siderurgiche, in base alle consultazioni tra l'Alta autorità e i rappresentanti nazionali degli Stati membri e i rappresentanti e gli esperti dell'industria siderurgica.

a) Belgio

Charbonnages d'Abhooz et Bonne-Foi Hareng SA
 Charbonnages d'Aiseau-Presle SA
 Charbonnages d'Amercoeur SA
 Houillères d'Anderlues SA
 Charbonnages d'Ans et de Rocour SA
 Charbonnages d'Argenteau SA
 Charbonnages de Beringen SA
 Charbonnages de Bernissart SA
 Charbonnages du Bois du Cazier SA
 Charbonnages du Bois-du-Luc SA
 Charbonnages du Bois de Micheroux SA
 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
 Charbonnages de Bonnier SA
 Charbonnages de Boubier SA
 Cetec
 Houillères unies du bassin de Charleroi SA
 Cobechar

Cockerill-Ougrée SA
 Cockerill-Zwartberg
 Comité des utilisateurs et négociants belges de charbon
 Charbonnages André Dumont SA
 Charbonnages Élisabeth
 Charbonnages Espérance Bonne Fortune
 Fédération charbonnière de Belgique (Fédéchar)
 Charbonnages de Fontaine l'Évêque SA
 Charbonnages du Nord de Gilly
 Charbonnages de Gossen-Kessales SA
 Charbonnages du Gouffre SA
 Charbonnages de la Grande-Bacnure SA
 Charbonnages du Groyne-Liégeois
 Charbonnages du Hasard SA
 Charbonnages de Helchteren Zolder SA
 Charbonnages de Hensies Pommerœul SA
 Charbonnages de Houthalen SA
 Interborinage
 Intersambre
 Charbonnages du centre de Jumet SA
 Charbonnages de Limbourg-Meuse SA
 Charbonnages Mamour, Sacré Madame & Poirier Réunis SA
 Charbonnages de Maurage SA
 Charbonnages réunis de la Minerie SA
 Charbonnages Noël Sart Culpart SA
 Charbonnages de Patience et de Beaujonc
 Charbonnages de Petit-Try SA
 Charbonnages réunis de Rotond-Farceniennes et Oignies-Aiseau SA
 Charbonnages de Tamines SA
 Charbonnages du Trieu-Kaisin SA
 Société commerciale Antoine Vloeberghs SA
 Charbonnages de Wérister SA
 Charbonnages de Winterslag SA

c) Germania

Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Haus Aden
 Altenessener Bergwerks AG
 Arenberg Bergbau GmbH
 Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck GmbH
 Stahlwerk Bochumer Verein AG
 Carolinenglück Bergbau AG
 Concordia Bergbau AG
 Bergwerksgesellschaft Dahlbusch
 Dortmund Hörder Hüttenunion AG (DHH)
 Eckhard Justus Walzwerk-Erzeugnisse
 Emscher Lippe Bergbau
 Eschweiler Bergwerks-Verein AG
 Gelsenkirchener Bergwerks AG
 Hamborner Bergbau AG
 Harpener Bergbau AG
 Gruppenkraftwerke Herne
 Bergwerksgesellschaft Hibernia AG
 Hoesch AG Hüttenwerke
 Klöckner-Bergbau Königsborn/Werner AG
 Gewerkschaft Klosterbusch
 J. H. Lerck & Co. GmbH Eisen- und Stahlgroßhandlung
 Bergbau AG Lothringen
 Bergbau AG Ewald König Ludwig
 Mannesmann AG
 Großkraftwerk Mannheim AG
 Märkische Steinkohlengewerkschaft
 Maximilianshütte
 Graf Moltke Bergbau AG
 Niederrheinische Bergwerks AG
 Hüttenwerke Oberhausen AG
 Phoenix-Rheinrohr
 Preussische Bergwerks- und Hütten AG
 Hüttenwerke Rheinhausen AG
 Rheinelbe Bergbau AG
 Rheinpreussen AG für Bergbau und Chemie
 Rheinstahl Bergbau AG
 W. Rosendahl, Handelsvertretungen Ausländischer Walzwerke
 Ruhrkohlenkontor Gemeinschaftliches Büro der Präsident, Mausegatt, Geitling
 Ruhrstahl AG
 Saarbergwerke
 Salzgitter AG
 Ferdinand Schmitz Industrievertrittungen
 Steinkohlenbergwerke Mathias und Stinnes
 Gebrüder Stumm GmbH
 Friedrich Thyssen Bergbau AG
 Unternehmensverband Ruhrbergbau
 Gewerkschaft Auguste Victoria

f) Francia

Alumétal
 Houillères du Bassin d'Aquitaine
 Bureau minier de la France d'outre-mer Bumifom
 Houillères du Bassin des Cévennes
 Houillères du Bassin du Dauphiné
 Charbonnages de France
 Houillères de Gardanne
 Houillères de Gréasque
 Houillères du Bassin de la Loire
 Houillères du Bassin de Lorraine

Houillères de Meyreuil
 Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais
 Houillères de Valdene

h) Italia

Società nazionale ferro metalli carboni
 Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda)

i) Lussemburgo

Groupement des Industries sidérurgiques luxembourgeoises

A.2. REGOLAMENTAZIONI COMMERCIALI — Commercio al minuto, commercio all'ingrosso:

Documenti relativi all'organizzazione del commercio all'ingrosso e al minuto del carbone e dell'acciaio.

c) Germania

J. H. Lerck & Co. GmbH Eisen- und Stahlgroßhandlung

A.3. UFFICI DI VENDITA DEL CARBONE — Organizzazione, meccanismo di vendita, riorganizzazione della vendita del carbone:

Documenti inerenti all'organizzazione della vendita del carbone.

c) Germania

Gewerkschaft Aurora
 Kohlengroßhandlung Ludwig-Eickmann
 Eschweiler Bergwerks-Verein AG
 GEORG
 Gebrüder Hoppe
 Oberrheinische Kohlenunion (OKU)
 Ruhrkohlenkontor Gemeinschaftliches Büro der Präsident, Mausegatt, Geitling
 Firma Steinwart & Co. Kohlengroßhandlung
 Friedrich Storck & Co.

A.4. INTESE E CONCENTRAZIONI — Politica dell'Alta Autorità, intese e concentrazioni commerciali:

Documenti inerenti alla politica dell'Alta Autorità in materia di intese e concentrazioni (articoli 65 e 66, trattato CECA).

a) Belgio

Cockerill-Ougrée SA

c) Germania

Stahlwerk Bochumer Verein AG
 Capito & Klein AG
 Firma Friedrich Krupp
 Notgemeinschaft Deutscher Kohlenbergbau
 Phoenix-Rheinrohr
 Ruhrkohlenkontor Gemeinschaftliches Büro der Präsident, Mausegatt, Geitling
 August Thyssen Hütte
 Firma Otto Wolff

f) *Francia*

SA des Aciéries Bedel
Compagnie des forges et aciéries de la marine, de Firminy et de Saint-Étienne

h) *Italia*

Società commercio coke
Montecatini
Vetrocoke

A.5. PREZZI:

Documenti relativi a: regolamentazione, regime, armonizzazione, fluttuazione, allineamento, prezzi di costo, prezzi dei prodotti, listino prezzi, pubblicità dei prezzi, discriminazioni tariffarie, esportazione di un prodotto a un prezzo inferiore al valore normale.

a) *Belgio*

Charbonnages d'Abhooz et Bonne-Foi Hareng SA
Houillères d'Anderlues SA
Charbonnages d'Ans et de Rocour SA
Charbonnages d'Argenteau SA
Charbonnages belges et Hornu et Wasmes
Charbonnages du Bois d'Avroy SA
Charbonnages du Bois-du-Luc SA
Charbonnages du Bois de Micheroux SA
Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
Houillères unies du Bassin de Charleroi SA
Cockerill c/o Colard
Charbonnages de Gosson-Kessales SA

Charbonnages du Hainaut SA
Charbonnages du Hasard SA
Charbonnages du Levant et des produits du Flénu SA
Charbonnages de Maurage SA
Charbonnages unis de l'ouest de Mons SA
Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule réunis SA
Charbonnages du Trieu-Kaisin SA
Société Commerciale Antoine Vloeberghs SA

c) *Germania*

Aachener Kohlen-Verkauf GmbH
Dortmund Hörder Hüttenunion AG (DHH)
Eckhard Justus Walzwerk-Erzeugnisse
Hessische Berg- und Hüttenwerke AG
Hoesch AG Hüttenwerke
Klöckner-Bergbau Königsborn/Werner AG
Mannesmann AG
Maximilianshütte
Niederrheinische Bergwerks AG
Hüttenwerke Oberhausen AG
Phoenix-Rheinrohr
Hüttenwerke Rheinhausen AG
W. Rosendahl, Handelsvertretungen Ausländischer Walzwerke
Ruhrstahl AG
Salzgitter AG
Ferdinand Schmitz Industrievertretungen

h) *Italia*

Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider)
Società nazionale ferro metalli carboni
Finsider

B. Produzione

B.1. MECCANISMO DELLA PEREQUAZIONE — Perequazione delle miniere di carbone, del rottame, scelta delle imprese beneficiarie, frodi e reclami relativi alla perequazione:

Documenti inerenti alla perequazione del carbone e/o del rottame.

a) *Belgio*

Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
Charbonnages de Gosson-Kessales SA
Office Commun des Consommateurs de Ferraille (OCCF)
Forges de la Providence

Hoesch AG Hüttenwerke
Hüttenunion
Hüttenwerke Ilsede-Peine AG
Klöckner-Bergbau Königsborn/Werner AG
Linderner E. V. St. W.
Mannesmann AG
Eisenwerke Mülheim/Meiderich AG
Niederrheinische Bergwerks AG
Hüttenwerke Oberhausen AG
Oberkassel
Paderwerk Benteler
Phoenix-Rheinrohr
Reisholz
Hüttenwerke Rheinhausen AG
Rheinische Stahlwerke
Röchling-Buderus
Röchlingische Eisen- und Stahlwerke GmbH
Salzgitter AG
HWS-Hüttenwerke Siegerland
Stürzelberger Hütte
Südwestfalen

c) *Germania*

Walzwerke AG vorm. B. Böcking & Co.
Stahlwerke Bochumer Verein AG
Bundesverband der Deutschen Schrottirtschaft e. V.
Gelsenkirchener Bergwerks AG
Hessische Berg- und Hüttenwerke AG

Verband des Deutschen Schrottzuringerhandels
Westfalenhütte AG
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie

f) Francia

Hauts fourneaux de la Chiers SA
 Société des Forges et ateliers du Creusot
 Société Loraine-Escault
 Société métallurgique de Normandie
 Société nouvelle des aciéries de Pompey
 Société nouvelle des usines de Pont-Lieue: Aciéries du Temple
 SAFE Société des aciers fins de l'Est
 Dillingen/Sollac
 Terre Rouge
 Union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels (UCPMI)
 Société d'électrochimie, d'électrométallurgie et des aciéries électriques d'Ugine
 Usinor
 De Wendel et Cie

SIMET
 Stefana Filli
 Società Tassara
 Acciaierie Milano Vanzetti

i) Lussemburgo

ARBED

j) Paesi Bassi

Hoogovens IJmuiden Verkoopkantoor BV

B.2. APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE DEL MERCATO DEL CARBONE, DELL'ACCIAIO E DEL ROTTAME:

Documenti inerenti a: obiettivi generali, produzione, politica del carbone, approvvigionamento, consumo, riserve, costi ed entrate, sovvenzioni e stanziamenti, congiuntura e programmi previsionali.

h) Italia

Acciaieria Alfa
 ALMA Acciaierie laminatoi Magliano Alpi SpA
 Società Arcos
 Acciaierie e ferriere di Solbiate Arno
 Acciaierie ASSA
 Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider)
 Società Baldo & figli
 Società Bonelli
 Acciaierie e ferriera Luigi Bosio
 Breda siderurgica
 Società Bussolino
 Pietro Maria Ceretti SpA
 Società nazionale Cogne
 Società esercizi siderurgici
 FACES
 FAISEF
 Feram
 Ferro-Rossi
 Acciaierie elettriche, Sesto San Giovanni
 Greselle
 ILMAR
 ISAP (Alto Po)
 Italghisa
 Leone
 Acciaierie liguri
 Metallurgica Marcora
 Officine elettromeccaniche ing. A. Merlini Srl
 Meroni & Cie
 Acciaierie San Michele
 Società Modena
 Acciaierie e ferriere napoletane
 ORI
 Fonderie elettriche Pracchi
 Prasider
 Acciaierie e ferriera pugliesi
 Metallurgica Rumi
 SAFAU
 Carrino Salvatore
 Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda)
 Selva-Melegno
 Società metallurgica Sestri
 Sideral
 SIM

a) Belgio

Charbonnages d'Abhooz et Bonne-Foi Hareng SA
 Charbonnages d'Aiseau-Presle SA
 Charbonnages d'Amercœur SA
 Houillères d'Anderlues SA
 Charbonnages d'Ans et de Rocour SA
 Charbonnages d'Argenteau SA
 Charbonnages de Beringen SA
 Charbonnages belges de Hornu et Wasmes
 Charbonnages de Bernissart SA
 Charbonnages du Bois d'Avroy SA
 Charbonnages du Bois du Cazier SA
 Charbonnages du Bois-du-Luc SA
 Charbonnages Bois de Micheroux SA
 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette
 Charbonnages de Bonnier SA
 Charbonnages de Boubier SA
 Cetec
 Houillères unies du bassin de Charleroi SA
 Forges de Clabecq
 Cobéchar
 Compagnie Belge de Participations Paribas «Cobepa»
 Cockerill c/o Colard
 Cockerill-Ougrée SA
 Cockerill-Zwartberg
 Comité des Utilisateurs & Négociants belges de charbon
 Compagnie Financière et Industrielle «Cofinindus»
 Charbonnages André Dumont SA
 Charbonnages Élisabeth
 Charbonnages Espérance et Bonne Fortune
 SA Métallurgique d'Espérance-Longdoz
 Fédération charbonnière de Belgique (Fédéchar)
 Charbonnages de Fontaine l'Évêque SA
 Société Générale de Belgique
 Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges
 Charbonnages du Nord de Gilly
 Charbonnages de Gosson-Kessales SA
 Charbonnages du Gouffre SA
 Charbonnages de la Grande-Bacnure SA
 Charbonnages du Groyne-Liégeois

Charbonnages du Hainaut SA
 Charbonnages du Hasard SA
 Charbonnages de Helchteren Zolder SA
 Charbonnages de Hensies-Pommerœul SA
 Charbonnages de Houthalen SA
 Interborinage
 Intersambre
 Forges et Laminoirs de Jemappes SA
 Charbonnages du centre de Jumet SA
 Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu SA
 Charbonnages di Limbourg-Meuse SA
 Charbonnages de La Louvière & Sars-Longchamps SA
 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame & Poirier Réunis SA
 Charbonnages de Mariemont-Bascoup SA
 Charbonnages de Maurage SA
 Charbonnages de Micheroux
 Charbonnages réunis de la Minerie SA
 Charbonnages unis de l'ouest de Mons SA
 Charbonnages Noël Sart Culpart SA
 Charbonnages de Patience et de Beaujondc
 Charbonnages du Petit-Try SA
 Forges de la Providence
 Charbonnages des Quatre-Jean SA
 Charbonnages de Ressaix-Leval-Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck SA
 Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule réunis SA
 Charbonnages réunis de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau SA
 SIDMAR Société Sidérurgique Maritime
 Charbonnages de Strépy-Bracquegnies SA
 Charbonnages de Tamines SA
 Charbonnages du Trieu-Kaisin SA
 Société Commerciale Antoine Vloeberghs SA
 Charbonnages de Wérister SA
 Charbonnages de Winterslag SA

Firma Friedrich Krupp
 Heinrich Laubscher, Reifswollfabrik
 Lemmerwerke GmbH
 Bergbau AG Lothringen
 Bergbau AG Ewald-König Ludwig
 Mannesmann AG
 Märkische Steinkohlegewerkschaft
 Steinkohlenbergwerk von Minden
 Graf Moltke Bergbau GmbH
 Niederrheinische Bergwerke AG
 Neunkirchen Eisenwerk
 Hüttenwerke Oberhausen AG
 Oberrhénische Kohlenuunion (OKU)
 Oberkassel
 Walter Pape, Künsebeck, Kohlengroßhandlung
 Phoenix-Rheinrohr
 Preussische Bergwerks- und Hütten AG
 Rheinelbe Bergbau AG
 Hüttenwerke Rheinhausen AG
 Rheinische Braunkohlenbrikettverkauf
 Rheinische Stahlwerke
 Rheinpreussen AG
 Rheinstahl Bergbau AG
 Röchlingische Eisen- und Stahlwerke GmbH
 Ruhrkohlenkontor Gemeinschaftliches Büro der Präsident, Mausegatt, Geitling
 Saarbergwerke
 Salzgitter AG
 Schneider & Cie
 Steinkohlenbergwerke Mathias und Stinnes
 Gebrüder Stumm GmbH
 August Thyssen Hütte
 Friedrich Thyssen Bergbau AG
 Gewerkschaft Auguste Victoria

f) *Francia*c) *Germania*

Aachener Kohlen-Verkauf GmbH
 Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Haus Aden
 Altenessener Bergwerks AG
 Arenberg Bergbau
 Steinkohlenbergwerk Graf Bismarck GmbH
 Stahlwerke Bochumer Verein AG
 Capito & Klein AG
 Carolinenglück Bergbau AG
 Concordia Bergbau AG
 Bergwerksgesellschaft Dahlbusch
 Deutsche Edelstahlwerke AG
 Dortmund Hölder Hüttenunion AG (DHH)
 Emscher Lippe Bergbau
 Unternehmen Leo Gottwald
 Hamborner Bergbau AG
 Harpener Bergbau AG
 Gruppenkraftwerke Herne
 Bergwerksgesellschaft Hibernia AG
 Hoesch AG Hüttenwerke
 Hüttenwerke Ilsede-Peine AG
 Ilseder Hütte
 Klöckner-Bergbau Königsborn/Werner AG
 Gewerkschaft Klosterbusch
 Kreidler's Metall-Drahtwerke GmbH

Alumétal
 Houillères du Bassin d'Aquitaine
 Association technique de l'importation charbonnière (ATIC)
 Société des aciéries et Laminoirs de Beaurain
 Forges et laminoirs de Bourget et de Bretagne
 Forges et laminoirs de Breteuil
 Ateliers de galvanisation du Bruay
 Houillères du Bassin des Cévennes
 Compagnie des Hauts fourneaux de la Chasse SA
 Hauts fourneaux de la Chiers SA
 Houillères du Bassin du Dauphiné
 Société minière de Droitaumont-Bruville
 Charbonnages de France
 Gouvy et Cie — Dieulouard
 Forges d'Haironville
 Société métallurgique de Knutange
 Houillères du Bassin de la Loire
 Houillères du Bassin de Lorraine
 Société Lorraine-Escaut
 Société Marrel Frères SA
 Société métallurgique de Normandie
 Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais
 Société des Laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et Usines de la Providence
 Société pour le traitement du minerai de Saizerais
 Établissements Marcel Sciandra

Société d'études pour la réalisation d'installations productives de fontes et demi-produits sidérurgiques (SERFED)
 Sidelor
 Dillingen/Sollac
 SA Forges de Strasbourg
 Usinor
 Laminoirs et aciéries du Vieux-Marais
 De Wendel & Cie

h) *Italia*

Acciaierie e ferriere di Solbiate Arno
 ASSA
 Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider)
 Bertoli SpA
 Acciaierie ferriere di Borgaro SpA
 Breda siderurgica
 Società acciaieria e ferriera del Caleotto
 Campsider
 Ferriera Catania SpA
 Pietro Maria Ceretti SpA
 Società nazionale Cogne
 Società ferriere di Cogoleto
 Società esercizi siderurgici
 FACES
 Acciaierie e ferriere lombarde Falck
 Laminar Srl laminatoio materiali ferrosi
 Fiat SpA
 Officine e fonderie Galtarossa SpA
 Società Ilva
 Ital sider
 Società acciaierie ferriere di Lesegno
 Merisider SpA
 Officine elettromeccaniche ing. A. Merlini Srl
 Meroni & Cie
 Acciaierie San Michele
 Acciaierie e ferriere Pietra SpA
 Società Predalva acciaierie ferriera
 Acciaierie riunite SpA
 Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda)
 Stefana Filli
 Società Terni
 Acciaierie trinesi SpA
 Acciaierie Milano Vanzetti

i) *Lussemburgo*

ARBED

j) *Paesi Bassi*

Maatschappij Lips NV
 Nederlandse Kabelfabrieken NV

B.3. RISANAMENTO DELLE MINIERE DI CARBONE —
 Ispezione, razionalizzazione, riconversione:

Documenti inerenti all'ispezione, razionalizzazione e riconversione delle miniere di carbone.

a) *Belgio*

Charbonnages du Bois-du-Luc SA
 Cockerill-Ougrée SA
 Charbonnages de Fontaine l'Évêque SA
 Charbonnages de Gossen-Kessales SA
 Charbonnages de La Louvière & Sars-Longchamps SA
 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame & Poirier Réunis SA
 Charbonnages de Mariemont-Bascoup SA
 Charbonnages de Maurage SA
 Charbonnages de Micheroux
 Charbonnages de Ressaix-Leval-Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck SA
 Charbonnages de Strépy-Bracquegnies SA

c) *Germania*

Eschweiler Bergwerks Verein AG
 Steinkohlenbergwerk von Minden
 Preussische Bergwerks- und Hütten AG

f) *Francia*

Houillères de Gardanne
 Houillères de Gréasque
 Houillères du Bassin de la Loire
 Houillères de Meyreuil
 Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais
 Houillères de Valdene

B.5. PROBLEMI DEL LAVORO:

Documenti relativi alla politica dell'alloggio, i salari, la sanità, la riconversione dei lavoratori.

a) *Belgio*

Charbonnages du Bois-du-Luc SA
 Cockerill-Ougrée SA
 Charbonnages de Fontaine l'Évêque SA
 Charbonnages de Gossen-Kessales SA
 Charbonnages de La Louvière & Sars Longchamps SA
 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame & Poirier Réunis SA
 Charbonnages de Mariemont-Bascoup SA
 Charbonnages de Maurage SA
 Charbonnages de Micheroux
 Charbonnages de Ressaix-Leval-Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck SA
 Charbonnages de Strépy-Bracquegnies SA

c) *Germania*

Unternehmensverband Ruhrbergbau

h) *Italia*

Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda)

j) *Paesi Bassi*

De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91]

(92/C 322/05)

In virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, la Commissione comunica che, dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingente	Data di esaurimento
40.0060 (1. 7-31. 12. 1992)	6	Tailandia	875 000 Pezzi	10. 11. 1992
40.0060 (1. 7-31. 12. 1992)	6	Macao	875 000 Pezzi	30. 10. 1992

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91]

(92/C 322/06)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0120	12	India	3 189 000 Paia
40.0210	21	Bulgaria	280 000 Pezzi
40.0330	33	Argentina	242 t
40.0390	39	Romania	31 t
40.0480	48	Corea del Sud	13 t
40.0590	59	Iran	310 t
40.0610	61	Malaysia	48 t
40.0770	77	Tailandia	45 t
40.1090	109	Tailandia	13 t

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)
del 12 novembre 1992

nelle cause riunite C-134/91 e C-135/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Atene): Kerafina — Keramische und Finanz Holding AG e Vioktimatiki AEVE contro Repubblica ellenica e Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE (¹)

(*Diritto societario — Direttiva — Efficacia diretta*)
(92/C 322/07)

(*Lingua processuale: il greco*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»*)

Nelle cause riunite C-134/91 e C-135/91, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di Appello di Atene del procedimento dinanzi ad essa pendente tra Kerafina — Keramische und Finanz Holding AG, Vioktimatiki AEVE e Repubblica ellenica, Organismos Oikonomikis Anasygkrotissis Epicheirisseon AE, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 25, 41 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all'art. 58, secondo comma del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), nonché sull'interpretazione della decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell'industria greca in forza della legge n. 1386/1983 (GU 1988, L 76, pag. 18), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: G. Tesauro; cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 12 novembre 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 25, n. 1 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all'art. 58, secondo comma del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società*

per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, può essere fatto valere da un singolo nei confronti dell'amministrazione dinanzi ai giudici nazionali.

2. *Il combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 41, n. 1 della seconda direttiva vanno interpretati nel senso che ostano a che una disciplina nazionale che, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell'attività delle imprese aventi particolare importanza per la collettività dal punto di vista economico e sociale e che si trovino, a causa del loro eccessivo indebitamento, in una situazione eccezionale, preveda la possibilità di decidere con atto amministrativo l'aumento del loro capitale sociale, restando comunque garantito il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell'emissione di nuove azioni.*
3. *La decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 88/167/CEE, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell'industria greca in forza della legge n. 1386/1983, non ha autorizzato la Repubblica ellenica a mantenere in vigore, al più tardi fino al 31 dicembre 1987, le disposizioni della legge n. 1386/1983 che sono in contrasto con la seconda direttiva.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 12 novembre 1992

nella causa C-209/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sø- og Handelsretten di Copenhagen): Anne Watson Rask e Kirsten Christensen contro ISS Kantineservice A/S (¹)

(*Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese*)

(92/C 322/08)

(*Lingua processuale: il danese*)

(*Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»*)

Nella causa C-209/91, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Sø- og Handelsretten di Copenhagen, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Anne Watson Rask e Kirsten Christensen contro ISS Kantineservice A/S, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1 e dell'art. 3, n. 2 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di

(¹) GU n. C 201 del 31. 7. 1991.

(²) GU n. C 243 del 18. 9. 1991.

trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parte di stabilimenti (GU n. L 61, pag. 26), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 12 novembre 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 1, n. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la direttiva può trovare applicazione in fattispecie in cui l'imprenditore affidi contrattualmente la gestione di un servizio, precedentemente prestato direttamente, ad un altro imprenditore dietro corresponsione di un compenso e di vari benefici le cui modalità sono stabiliti nell'accordo tra di essi concluso.*
2. *L'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, all'atto del trasferimento, le condizioni del contratto o le condizioni di lavoro concernenti la retribuzione, in particolare la data di corresponsione e la struttura della retribuzione, non possono essere modificate nemmeno qualora l'importo complessivo della retribuzione resti, globalmente considerato, immutato. La direttiva non osta, tuttavia, ad una modificazione delle condizioni di lavoro presso il nuovo imprenditore laddove il diritto nazionale applicabile consenta una siffatta modificazione al di là dell'ipotesi di trasferimento dell'impresa. Inoltre, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni stipulate in una convenzione collettiva nella stessa misura prevista per il cedente, sino alla data di risoluzione o di scadenza della convenzione medesima, di entrata in vigore o di applicazione di una nuova convenzione collettiva.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 17 novembre 1992

nella causa C-157/91: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (¹)

(Inadempimento di Stato — Direttiva — Abilitazione delle persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili)

(92/C 322/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-157/91, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiro e B. M. P. Smulders)

(¹) GU n. C 201 del 31. 7. 1991.

contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sigg. J. W. De Zwaan e T. Heukels), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando nei termini prescritti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g) del Trattato CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili (GU n. L 126, pag. 20), e omettendo di informarne immediatamente la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, la Corte, composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 17 novembre 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non adottando nei termini prescritti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 8 dell'ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g) del Trattato CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.*
2. *Per il resto, il ricorso è respinto.*
3. *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

Ricorso della Siemens SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 novembre 1992

(Causa C-390/92)

(92/C 322/10)

Il 9 novembre 1992, la Siemens SA, società con sede in B-1060 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 116, con gli avv.ti Jean-Jacques van Raemdonck e Vincent Piessevaux, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'art. 1, lett. c) della decisione della Commissione 24 giugno 1992, relativa ad aiuti concessi

dalla regione di Bruxelles (Belgio) alla Siemens SA per attività nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (92/483/CEE)⁽¹⁾,

- annullare l'art. 2 della decisione suddetta,
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

(Per quanto concerne gli aiuti relativi ai costi di elaborazione di programmi di marketing ed alle indagini di mercato)

- Violazione del principio di autorizzazione sancito dalla decisione della Commissione 17 giugno 1975, 75/397/CEE⁽²⁾; erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 92, n. 1 del Trattato CEE; violazione dell'art. 190 del Trattato CEE: l'aiuto de quo ricade nell'ambito di applicazione della legge belga 17 luglio 1959 e non oltrepassa i limiti previsti nella lettera della Commissione 14 settembre 1979⁽³⁾.
- Erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CEE: contrariamente a quanto la Commissione afferma, i costi relativi all'elaborazione di programmi di marketing ed alle indagini di mercato ben costituiscono investimenti destinati al lancio di nuovi prodotti, alla penetrazione in nuovi mercati o al consolidamento della presenza sui mercati esistenti, piuttosto che spese generali di gestione; tali costi sono soggetti ad ammortamenti contabili e fiscali.

(Per quanto concerne gli aiuti relativi all'acquisizione di materiale destinato ad essere concesso in locazione finanziaria a terzi)

- Erronea valutazione dei fatti; violazione del principio di autorizzazione sancito nella decisione della Commissione 17 giugno 1975 nonché dell'art. 92, n. 1 del Trattato CEE: la circostanza che l'investimento della ricorrente, consistente nell'acquisto di materiale destinato ad essere dato in locazione ad imprese terze, abbia altresì contribuito direttamente alla creazione, all'espansione, alla conversione o alla modernizzazione di queste imprese non costituisce un valido motivo per escludere questo tipo di investimento dalla sfera di applicazione della legge 17 luglio 1959. Per altro verso, non si tratta affatto di aiuto per il funzio-

⁽¹⁾ GU n. L 288 del 3. 10. 1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.

⁽³⁾ SG(79) D/10478, pubblicata in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee», Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1990, vol. II, pag. 150.

namento, bensì di aiuto all'investimento. Il materiale acquistato costituisce un attivo immobilizzato figurante nel bilancio della ricorrente.

- Violazione dell'art. 190 del Trattato CEE; erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi enunciati nella lettera della Commissione agli Stati membri in data 14 settembre 1979 e, conseguentemente, del principio di autorizzazione sancito nella decisione della Commissione 17 giugno 1975 e dell'art. 92, n. 1 del Trattato CEE: sebbene il limite di 3 milioni di ECU fosse oltrepassato, nessuna delle pratiche riguardava un investimento superiore a 6 milioni di ECU e in nessuna di esse veniva superato un limite del 10 % dell'intensità dell'aiuto, per modo che non sussisteva alcun obbligo di notifica. L'assunto secondo il quale sarebbe stato necessario considerare congiuntamente alcune pratiche non viene adeguatamente motivato; quand'anche esso fosse giustificato, non si giungerebbe ugualmente ad un superamento del limite di 9 milioni di ECU o del limite d'intensità dell'aiuto del 5 % per un investimento globale superiore a 6 milioni di ECU.
- Erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CEE: erroneamente la Commissione considera l'aiuto relativo all'acquisizione di materiale destinato ad essere concesso in locazione finanziaria alla stregua di un aiuto al funzionamento.

(Per quanto concerne l'obbligo di restituzione degli aiuti)

- Violazione dell'art. 92, n. 1 del Trattato CEE: la ricorrente subirebbe, in conseguenza della restituzione degli aiuti versati, maggiorati degli interessi di mora, una penalizzazione non prevista dalle norme comunitarie, non avendo la Commissione tenuto conto del fatto che sugli aiuti concessi la ricorrente ha versato l'imposta sulle società.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-257/91 e C-258/91⁽¹⁾

(92/C 322/11)

Con ordinanza 10 novembre 1992, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-257/91 e C-258/91: Emil Schlee e Johanna Christina Grund contro Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 31. 12. 1991.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso del sig. W. H. M. Daemen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 ottobre 1992

(Causa T-91/92)

(92/C 322/12)

Il 28 ottobre 1992, il sig. W. H. M. Daemen, residente a Margraten, con l'avv. E. J. J. M. Kneepkens, del foro di Maastricht, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 10 settembre 1992 con cui la Commissione ha annullato le prove scritte del ricorrente nel concorso generale COM/A/720 poiché il ricorrente vi aveva apposto la propria firma;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente nega di aver apposto il suo nome sulle prove d'esame in un posto che non fosse per ciò predisposto. La sola spiegazione che egli può dare per l'apparizione del suo nome in tale posto, è che ciò può essere stata la conseguenza dell'uso della carta copiativa messa a disposizione dalla convenuta. Ciò difficilmente gli può essere addebitato.

Il ricorrente sostiene inoltre che la chiarezza dell'indicazione secondo cui ogni sottoscrizione, nome o altro segno di riconoscimento avrebbe avuto come conseguenza automatica l'annullamento della prova, lascia a desiderare da tutti i punti di vista, di modo che non ci si può aspettare da lui che dopo lo svolgimento dell'esame controllasse attentamente i documenti per un'eventuale presenza non intenzionale di tali segni di riconoscimento.

La decisione della Commissione di cui trattasi, colpisce tanto più il ricorrente in quanto egli in considerazione della sua età non può più essere preso in considerazione per un futuro analogo concorso.

Ricorso del Comité Central d'Entreprise della Société Générale des Grandes Sources e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 novembre 1992

(Causa T-96/92)

(92/C 322/13)

Il 5 novembre 1992 il Comité Central d'Entreprise della Société Générale des Grandes Sources, il Comité d'Eta-

bissement de la Source Perrier, il sindacato C.G.T. della Source Perrier e il Comité de Groupe Perrier, rappresentati dall'avv. Jean Méloux, del foro di Montpellier, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Thomas, 77, boulevard Gd. Charlotte, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di autorizzare, a determinate condizioni, l'acquisizione del gruppo Perrier da parte del gruppo Nestlé, decisione che sarebbe stata adottata il 22 luglio 1992 nell'ambito di un procedimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.190 — Nestlé/Perrier);
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

In via preliminare i ricorrenti fanno presente che, dato che essi tuttora ignorano il testo della decisione impugnata, che non è stata pubblicata né è stata loro comunicata, sebbene l'abbiano richiesto per due volte, essi sono costretti a fondarsi su informazioni di stampa, sulle varie dichiarazioni e sui commenti che sono stati pubblicati.

A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti deducono in primo luogo la violazione delle forme sostanziali del procedimento. Affermano in proposito che le rappresentanze dei lavoratori del gruppo Perrier avevano chiesto di essere sentite nell'ambito del procedimento di controllo ai sensi dell'art. 18, n. 4 del citato regolamento n. 4064/89, e che avevano pertanto il diritto, conformemente all'art. 15, nn. 1 e 2 del regolamento n. 2367/90, non soltanto alla semplice audizione che è stata loro concessa, bensì anche ad essere previamente informati per iscritto della natura e dell'oggetto della causa, nonché ad accedere al fascicolo nella misura necessaria per poter esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa. I ricorrenti ritengono che la semplice convocazione per l'audizione non corrisponda né alla lettera né allo spirito delle norme citate e che, di conseguenza, la decisione definitiva adottata in esito alla procedura — anch'essa partecipe della violazione del diritto al contraddittorio delle rappresentanze dei lavoratori — sia viziata da irregolarità sostanziale.

I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione era obbligata ad assicurarsi che le operazioni di concentrazione esaminate alla luce del regolamento n. 4064/89 non ledessero i diritti fondamentali di natura sociale riconosciuti dal diritto comunitario, e che essa ha trasgredito detto obbligo.

I ricorrenti sostengono infine che la Commissione avrebbe dovuto negare alla Nestlé l'autorizzazione richiesta, dato che l'operazione avrebbe comportato la scomparsa di uno dei tre più importanti produttori sul mercato dell'acqua imbottigliata, riducendo così in modo significativo la concorrenza esistente; la Commissione ha d'altronde scelto di concedere l'autorizzazione subordinandola ad oneri e condizioni, il che significa che essa ha deciso di avallare l'operazione ricostituendo però i dati essenziali del mercato, quelli cioè di un terzo polo produttivo. Anziché arrogarsi in modo opinabile i potere di ricreare un polo di concorrenza, ben avrebbe potuto la Commissione, per conseguire lo stesso risultato, opporsi alla scomparsa di un polo di concorrenza già esistente, la cui eliminazione mediante concentrazione non rispondeva ad alcuna esigenza economica. Secondo i ricorrenti la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto la dichiarazione di compatibilità accompagnata dall'apposizione di oneri e di condizioni non è decisione adeguata allo scopo perseguito, ovvero, quanto meno, da un manifesto errore di valutazione dei fatti analizzati dalla Commissione per accettare se la concentrazione Perrier/Nestlé potesse ineluttabilmente e significativamente ostacolare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune.

Ricorso del sig. L. Rijnoudt contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 novembre 1992

(Causa T-97/92)

(92/C 322/14)

Il 5 novembre 1992 il sig. L. Rijnoudt, residente in Bruxelles, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, avenue Guillaume 62, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il foglio paga del gennaio 1992 del ricorrente nella parte in cui prevede l'istituzione di un «contributo temporaneo» e dispone a partire da tale data l'aumento inevitabile del contributo pensione del ricorrente,
- condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

Mezzi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso d'annullamento, il ricorrente deduce, in via incidentale, l'illegittimità, da un lato, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3831, che modifica lo Statuto dei funzionari delle C. E. nonché il regime applicabile agli altri agenti al fine di introdurre un contributo temporaneo e, dall'altro lato, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3832, che modifica lo Statuto dei funzionari delle C. E. nonché il regime applicabile agli altri agenti per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni.

Per quanto riguarda l'istituzione di un contributo temporaneo, il ricorrente osserva che detto contributo è considerato subentrare al prelievo eccezionale di crisi, creato nel 1981 in ragione delle «particolari difficoltà della situazione economica e sociale che rendono opportuna l'istituzione di un prelievo eccezionale»; a differenza di questo, l'attuale «contributo temporaneo» è privo di qualsiasi motivazione dal momento che perviene al medesimo risultato della decurtazione della retribuzione netta dei dipendenti dal 1° gennaio 1992 al 1° luglio 2001 e si basa, in tutti i punti, sullo stesso metodo di calcolo, ad eccezione dell'aliquota di contribuzione. Il ricorrente conclude che il regolamento del Consiglio che istituisce detto contributo è illegittimo.

Il ricorrente afferma altresì, a sostegno dell'illegittimità del regolamento considerato, che la Commissione non ha rispettato i suoi impegni collettivi nei confronti del proprio personale e che il Consiglio ha violato la procedura di concertazione, il che costituisce un vizio di forma sostanziale ed implica uno svilimento di potere. Aggiunge che se è vero che la concertazione non ha potuto svolgersi regolarmente, questo si è verificato anche perché è stato deciso di autorità di porvi termine ricorrendo all'organizzazione di un «referendum»; il ricorrente contesta a questo proposito sia il ricorso al referendum sia le condizioni nelle quali esso è stato tenuto.

Deduce infine la violazione del principio del legittimo affidamento nonché del principio della buona amministrazione e della sana gestione, sottolineando che i dipendenti hanno il diritto di sperare e di pretendere che i datori di lavoro assumano correttamente i propri obblighi sociali collettivi nei loro confronti, attraverso un dialogo regolare con le organizzazioni sindacali o professionali.

Per quanto riguarda il futuro aumento del contributo pensioni, il ricorrente rinvia al suo reclamo, dove sostiene che né la Commissione né il Consiglio sono stati mai in grado di giustificare l'aumento considerato.

III
(Informazioni)

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. IV/M.296 — Crédit Lyonnais/BFG Bank)

(92/C 322/15)

1. In data 1º dicembre 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ('). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Crédit Lyonnais acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di BFG Bank AG a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Crédit Lyonnais: Attività bancaria e servizi finanziari.
 - per BFG Bank AG: Attività bancaria e servizi finanziari.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax (telefax n. 32/2/296 43 01) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.296 — Crédit Lyonnais/BFG Bank, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg, 150
B-1049 Bruxelles.

(') GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

